



COMUNE DI VERRUVA SAVOIA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2022. DETERMINAZIONE NUMERO DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE.

L'anno duemilaventidue addi ventiquattro del mese di maggio alle ore venti e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente	Sì
2. VALESIO ROMINA - Vice Sindaco	Sì
3. MASOERO DAVIDE - Consigliere	Sì
4. MOLA ENRICA - Consigliere	Sì
5. BIANCO MARCO - Consigliere	Sì
6. PATELLA TAMARA - Consigliere	Sì
7. CENTIN ROBERTA - Consigliere	Sì
8. SANTANGELO CINZIA - Consigliere	Sì
9. MOSCOLONI PAOLA - Consigliere	Sì
10. TOSCO FELICITA - Consigliere	Sì
11. NERVO VANIEL - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa MATTIA Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

VISTI, altresì:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;

- l'articolo 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022;

- l'articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, che prevede a decorrere dall'anno 2022, che i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella seduta odierna è stato approvato il Piano economico finanziario – PEF 2022/2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 206.796,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2022 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Verrua Savoia un incremento nella misura del 8,60% del Piano Finanziario TARI 2021;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2021 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- contributo del MIUR effettivamente erogato negli anni 2020 e 2021;
- entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero evasione negli anni 2020 e 2021;
- quota annuale, accreditata al Comune da parte del Consorzio secondo le regole di ripartizione stabilite dall'Assemblea consortile, del contributo regionale di cui al “Programma quadriennale di finanziamento a favore dei Consorzi di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti. DD n. 109/A1603A del 5 aprile 2019”;
- copertura delle agevolazioni ed esenzioni tariffarie concesse dal Comune in base al proprio Regolamento TARI, in quanto tali importi vengono stabiliti dal Comune a valle del PEF in sede di determinazione tariffe TARI e risultano comunque ininfluenti ai fini della determinazione dei costi del PEF stesso.

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2022 è pari ad € 206.796,00, di cui € 162.518,00 per costi variabili ed € 44.278,00 per costi fissi;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Dato Atto che:

- le istanze volte ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 17 del Regolamento TARI dovranno pervenire entro il 30/10/2022 nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione 2022/2024;
- la somma relativa al riconoscimento delle riduzioni quantificabili in presunti Euro 3.000,00 troverà allocazione come autorizzazione di spesa alla Missione 09 programma 03 Titolo 1.

Ritenuto, inoltre, opportuno riconoscere le seguenti agevolazione tariffarie :

- 100% alle utenze non domestiche condotte dagli operatori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte a causa dell'emergenza epidemiologica "Covid-19, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto in relazione a predette attività, nel rispetto del limite minimo stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e con un ampliamento della riduzione del tributo anche alla componente fissa;
- 100% alle utenze domestiche condotte da contribuenti già fruitori della solidarietà alimentare. Tale agevolazione verrà concessa su istanza di parte.
- 50% alle utenze domestiche condotte da contribuenti con un massimale ISEE di € 8.265,00 che sale ad € 20.000,00 per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;

Atteso che:

- le risorse derivanti dai risparmi Tari ristori Covid-19 e confluiti nel risultato di amministrazione anno 2021- vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - sommano ad € 16.164,00 di cui € 2.553,86 per le utenze domestiche ed € 13.610,14 per le utenze non domestiche;
- qualora i costi da sostenere siano superiori alle risorse disponibili, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana;

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

Ritenuto opportuno determinare le rate e le scadenze della Tari e stabilire per l'anno 2022 nel seguente modo:

- prima rata: scadenza 16 ottobre 2022
- seconda rata: scadenza 16 novembre 2022
- terza rata: scadenza 16 dicembre 2022
- unica soluzione coincidente con la seconda rata

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 22/06/2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio finanziario;

Uditi i seguenti interventi:

- il Vice Sindaco Valesio illustra l'argomento dando lettura delle parti principali della proposta in oggetto;
- la Consigliera Moscoloni chiede chiarimenti in merito al TEFA e sui fondi disponibili per le agevolazioni tariffarie;
- il Sindaco risponde sulle agevolazioni differenziando le risorse ricavate dal c.d. fondone da Covid da quelle poste, come ogni anno, a carico del bilancio comunale.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

presenti	n. 10
votanti	n. 10
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 0
astenuiti	n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, le istanze volte ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 17 del Regolamento TARI dovranno pervenire entro il 30/10/2022 nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione 2022/2024;
- 3) di dare atto che la somma relativa al riconoscimento delle riduzioni quantificabili in presunti Euro 3.000,00 troverà allocazione come autorizzazione di spesa alla Missione 09 programma 03 Titolo 1.

- 4) Di riconoscere le seguenti agevolazione tariffarie:
- 100% alle utenze non domestiche condotte dagli operatori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte a causa dell'emergenza epidemiologica "Covid-19, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto in relazione a predette attività, nel rispetto del limite minimo stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e con un ampliamento della riduzione del tributo anche alla componente fissa;
 - 100% alle utenze domestiche condotte da contribuenti già fruitori della solidarietà alimentare. Tale agevolazione verrà concessa su istanza di parte.
 - 50% alle utenze domestiche condotte da contribuenti con un massimale ISEE di € 8.265,00 che sale ad € 20.000,00 per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
- 5) di stabilire che sono escluse dall'agevolazione le seguenti tipologie di utenze non domestiche, in quanto non rientranti nelle attività sospese per effetto dei Decreti P.C.M.:
- a) Autorimesse, Magazzini senza vendita
 - b) Distributori di carburante
 - c) Case di riposo
 - d) Uffici
 - e) Banche ed Istituti di Credito
 - f) Ferramenta
 - g) Pompe Funebri
 - h) Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
 - i) Negozi Telefonia e Ottica
 - j) Carrozzeria, Officine, Elettrauto, Gommista
 - k) Attività Artigianali di Produzione e vendita di alimenti
 - l) Mense aziendali
 - m) Supermercati, Macellerie, Panetterie
 - n) Plurilicenze alimentari o miste
 - o) Ortofrutta e Negozi Alimentari
 - p) Pizzerie da asporto con consegna a domicilio
- 6) di dare atto che le su indicate agevolazioni verranno concesse su istanza di parte.
- 7) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- 8) Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2022:
- a) 1^ rata scadenza 16/10/2022;
 - b) 2^ rata scadenza 16/11/2022;
 - c) 3^ rata scadenza 16/12/2022;
- unica soluzione coincidente con la seconda rata
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Con successiva votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

➤ Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

➤ Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

presenti	n. 10
votanti	n. 10
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
MATTIA Salvatore
